



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza,
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

VISTA la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";

VISTA la Guida CEI 0-14 – Guida all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 – relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

VISTO l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.99 " Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento”;

VISTA la Convenzione del 6 Luglio 2017 di rinnovo della Convenzione del 2015, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia per l’attività di accreditamento, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide Europee di riferimento per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive elencate nella medesima Convenzione;

VISTO l’Addendum alla Convenzione del 6 luglio 2017, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia del 26 settembre 2017, con il quale l’ente è chiamato a verificare in capo agli organismi che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l’abilitazione alle verifiche ai sensi anche della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 133777 del 27 maggio 2019, la comunicazione del 27 maggio 2019 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, di rilascio del certificato di accreditamento alla Società OVERTEC S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA l’istanza, con protocollo Mise n. 151855 del 10 giugno 2019, completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la quale la Società OVERTEC S.r.l. con sede legale in Via Magna Grecia, 117 – 00183 Roma (RM) ed unità operativa in Via Magna Grecia, 117 – 00183 Roma (RM), con la quale richiede l’abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITE agli atti, protocollo Mise n. 151855 del 10 giugno 2019, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esisti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

DECRETA

Art.1

1. OVERTEC S.r.l. con sede legale in Via Magna Grecia, 117 – 00183 Roma (RM) ed unità operativa in Via Magna Grecia, 117 – 00183 Roma (RM) – P.IVA 06910231007, nel seguito denominato “Organismo”, è abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area I - Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Area II - Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
 - Area IV - Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art.2

1. La gestione dell’Organismo abilitato, a parte le verifiche eseguite in campo, di cui al Capitolo 6 della Guida CEI 0-14, deve essere svolta presso l’unità operativa, sita in Via Magna Grecia, 117 – 00183 Roma (RM), secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

Art.3

1. La presente abilitazione decorre dalla data del presente decreto ed ha validità fino al 20 maggio 2023, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.

Art.4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIII – Normativa Tecnica – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell’Organismo, rilevante ai fini dell’accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Art.5

1. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni relative alle verifiche periodiche e straordinarie svolte ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.
2. Con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Organismo inserisce nella sopra citata banca dati un rapporto dettagliato dell'attività svolta, nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti.

Art.6

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Art.7

1. Il presente Decreto, sarà notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2039196-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2019>.

Roma, li 13 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)